



BlockInvest

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING POLICY)

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17/01/2024



Indice

1. Definizioni.....	4
2. Premessa	5
3. Finalità della Procedura.....	5
4. Destinatari.....	6
5. Oggetto e contenuto delle segnalazioni.....	6
6. Caratteristiche della segnalazione	7
7. Identità del Segnalante e segnalazioni anonime.....	8
8. Responsabile della gestione delle segnalazioni	8
9. Modalità operative di gestione delle segnalazioni.....	9
9.1 Comunicazione della segnalazione	9
9.2 Protocollo e custodia della segnalazione	9
9.3 Istruttoria preliminare.....	10
9.4 Istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse	10
10. Archiviazione e conservazione delle segnalazioni.....	11
11. Forme di tutela del Segnalante	11
12. Sistema sanzionatorio	14
13. Privacy/Dati personali	15
14. Aggiornamento della Procedura	15



DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	GESTIONE CONTROLLATA DELLE MODIFICHE	GESTIONE CONTROLLATA DELLA DISTRIBUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICO <input type="checkbox"/> USO INTERNO <input type="checkbox"/> CONFIDENZIALE <input type="checkbox"/> RISERVATO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLATA (soggetta ad aggiornamento) <input type="checkbox"/> NON CONTROLLATA <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SUPERATO	<input type="checkbox"/> DISTRIBUZIONE LIBERA <input checked="" type="checkbox"/> DISTRIBUZIONE CONTROLLATA
APPROVATO DA		Consiglio di Amministrazione
	EMISSIONE/ REVISIONE	DATA
00	Prima emissione	17/01/2024

1. Definizioni

ANAC: indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione, un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in enti e società pubbliche.

Collaboratori: indica coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Consulenti: indica coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.

Dipendenti: indica tutti i soggetti, compresi i dirigenti, che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato.

Istruttori: indica i soggetti che fanno parte della struttura di supporto del Responsabile della gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, i quali sono coinvolti nell'analisi della segnalazione e nell'eventuale fase istruttoria, nonché nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.

Modello 231: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da RealHouse S.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: indica l'organismo nominato dall'Assemblea dei soci di RealHouse S.r.l. deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché a curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, co.1, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001) che si esplicano anche nella possibilità di svolgere verifiche sull'efficacia dei presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Piattaforma Informatica: indica la piattaforma appositamente adottata ed aggiornata, tempo per tempo, da RealHouse S.r.l., volta a consentire ai soggetti interessati di segnalare illeciti previsti dalla normativa vigente in materia di *whistleblowing* con la massima tutela della riservatezza del Segnalante.

Procedura: indica la procedura che disciplina la gestione delle segnalazioni di illeciti *whistleblowing* implementata ed aggiornata, tempo per tempo, da RealHouse S.r.l.

Responsabile della gestione delle segnalazioni: è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni, nonché a valutare e a determinare le azioni da intraprendere a seguito della ricezione delle segnalazioni stesse. Tale ruolo è svolto dall'Organismo di Vigilanza.

Segnalante: indica il soggetto, interno o esterno a RealHouse S.r.l. che segnala le condotte illecite rilevanti ai sensi normativa vigente in materia di *whistleblowing* di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

Società e/o RealHouse: indica RealHouse S.r.l. con sede legale in Milano, via Borromei, n. 2.

Terzofi: indica le persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di *partnership* ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

Ai fini delle presenti definizioni, il singolare include il plurale e viceversa.

RealHouse S.r.l.

Sede legale: via Borromei 2, 20123 Milano

Sede operativa: Corso Sempione 4, 20154 Milano

CF e P.IVA 10829240968 · Capitale sociale Euro 80.000 i.v.

realhousesrl@lamiapec.it
www.blockinvest.it

2. Premessa

RealHouse si impegna ad assicurare che la propria attività venga svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi etici e di comportamento improntati alla correttezza ed integrità delle condotte, declinati nella regolamentazione interna della Società, oltre che nel Codice Etico e nel Modello 231.

A tal fine, RealHouse incoraggia la collaborazione del personale e dei soggetti terzi, così come individuati al successivo par. 3, per favorire l'emersione ed il contrasto di condotte illecite rilevanti di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società, nell'ottica di rafforzare il rapporto di fiducia tra il vertice e gli *stakeholders*, nonché di creare un clima di trasparenza in cui ciascuno sia stimolato a fornire il suo contributo alla cultura della legalità.

In tale contesto, in conformità con le previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia di whistleblowing, RealHouse garantisce l'esistenza di un canale interno per effettuare segnalazioni di condotte illecite, implementato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

A tal riguardo, la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha previsto una disciplina organica del *whistleblowing* nel settore privato, in aggiunta a quella già prevista per il settore pubblico, ricollegandola alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'art. 2 della L. n. 179/2017 è intervenuto sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 introducendo i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, recanti la disciplina e l'individuazione dei requisiti per i canali dedicati alla segnalazione circostanziata di condotte illecite.

Il quadro normativo sopra illustrato è stato da ultimo modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023, abrogando e modificando parte del previgente quadro normativo¹ è intervenuto sulla richiamata normativa previgente, armonizzando la disciplina dell'istituto del *whistleblowing* tra il settore pubblico ed il settore privato.

In tale contesto RealHouse è ora tenuta ad adeguarsi alla disciplina *whistleblowing* in quanto deve essere annoverata tra i soggetti del settore privato, dotati del Modello 231, espressamente richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. q) n. 3) del D. Lgs. n. 24/2023.

3. Finalità della Procedura

Scopo del presente documento è disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite verificatesi all'interno della Società, come indicate nel successivo par. 4, in conformità

¹ In particolare, con riferimento ai soggetti del settore privato, sono stati abrogati i commi *2-ter* e *2-quater* dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 ed è stato modificato il comma *2-bis*.

con la normativa applicabile, con gli atti di indirizzo emanati dall'ANAC² e con le *best practices* di riferimento.

4. Destinatari

Le regole contenute nella presente Procedura si applicano ai soggetti di seguito indicati:

- **Amministratori e personale interno**: componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno della Società, nonché i suoi dipendenti;
- **Altri soggetti**: lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), candidati, lavoratori in prova ed ex lavoratori che prestano o hanno prestato la propria attività presso la Società.

Si precisa che le forme di tutela indicate al par. 10, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, trovano applicazione anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante, enti presso i quali lo stesso lavora ed enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

RealHouse garantisce, inoltre, che tutto il personale sia adeguatamente formato ed informato in relazione ai presidi adottati per la gestione delle segnalazioni, anche attraverso l'erogazione di specifici corsi di formazione.

5. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di disposizioni normative europee e nazionali individuate in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- 2) violazioni del Modelli di Organizzazione e Gestione adottato da RealHouse;

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:

² Da ultimo, le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

- l'intera gamma dei reati, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (i.e. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari);
- atti di corruzione nei confronti di soggetti privati, violazioni del sistema informatico, frodi in commercio, reati societari, reati contro la persona (sfruttamento, schiavitù, ecc.), violazioni della normativa antinfortunistica, violazioni della normativa ambientale, reati connessi alle transazioni finanziarie.

Al momento della segnalazione il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Anche per questo motivo e in ragione dell'importanza che il sistema *whistleblowing* ha all'interno dell'organizzazione di RealHouse, nonché dei risvolti che le segnalazioni possono avere, **non possono essere inviate:**

- segnalazioni di carattere personale aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.
- Da ultimo, si precisa che le violazioni segnalabili non possono consistere in una mera irregolarità. Tuttavia, le irregolarità possono costituire elementi concreti, ossia indici sintomatici, tali da far ragionevolmente ritenere al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto, come sopra riportate.

6. Caratteristiche della segnalazione

- Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
- Ai fini un'efficace gestione della segnalazione, è opportuno che la stessa contenga i seguenti elementi:
 - a) **generalità del Segnalante**, con indicazione del recapito, posizione o funzione svolta nell'ambito di RealHouse;
 - b) **chiara, precisa e completa descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
 - c) **circostanze di tempo e di luogo** in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
 - d) **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione;
 - e) l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possano riferire sui fatti** oggetto di segnalazione;
 - f) l'indicazione di eventuali **documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
 - g) **ogni altra informazione** che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione.

- È indispensabile che gli elementi sopra indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e il decoro personale e professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Pertanto, **è assolutamente vietato:**

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare o screditare il soggetto segnalato.

Si precisa che è opportuno che chi è interessato a presentare una segnalazione indichi chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dalla normativa vigente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni *whistleblowing*.

7. Identità del Segnalante e segnalazioni anonime

RealHouse garantisce la tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti. A tal riguardo, si sottolinea che la Società prenderà in considerazione le **segnalazioni anonime** esclusivamente laddove queste si presentino **adeguatamente precise, circostanziate e contestualizzate**, e siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Si precisa che le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate all'interno della presente Procedura trovano applicazione nei confronti del Segnalante anonimo a condizione che l'autore della segnalazione anonima sia stato successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.

8. Responsabile della gestione delle segnalazioni

RealHouse ha individuato il seguente Responsabile della gestione delle segnalazioni:

- **Organismo di Vigilanza**, il quale può essere eventualmente coadiuvato da uno o più Istruttori, in conformità con quanto previsto nei paragrafi che seguono.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dal richiamo alla normativa in materia di *whistleblowing*).

9. Modalità operative di gestione delle segnalazioni

9.1 Comunicazione della segnalazione

Il Responsabile della gestione della segnalazione deve mettere a disposizione dei Destinatari di cui al par. 3 informazioni chiare con riguardo ai canali di segnalazione interna, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro ovvero sul sito web di RealHouse, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

Fermo quanto precede, le segnalazioni possono essere trasmesse a RealHouse, mediante i seguenti **canali di segnalazione interna**:

- a) **in via principale**, attraverso la **Piattaforma Informatica** disponibile alla seguente URL <https://whistleblowing.blockinvest.it/#/>. Al tal riguardo, si specifica la URL indicata può essere copiata ed incollata su un dispositivo di propria scelta; si consiglia, inoltre, di effettuare l'accesso da un dispositivo connesso a una rete privata. In ogni caso, si precisa che, anche laddove l'accesso alla Piattaforma sia effettuato da un dispositivo aziendale connesso alla rete Internet aziendale, sono presenti presidi atti a garantire che l'accesso non sia in alcun modo tracciato e/o memorizzato.
- b) **in alternativa**, su richiesta del Segnalante, mediante un **incontro diretto** con l'OdV, fissato entro un termine ragionevole. A tal fine, è necessario trasmettere la relativa richiesta via e - mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (Odv@blockinvest.finance) di tutela della riservatezza del Segnalante, in conformità con la vigente normativa.

Resta inteso che le segnalazioni diverse rispetto alle segnalazioni *whistleblowing* possono essere sempre trasmesse via e - mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV sopra indicato.

9.2 Protocollo e custodia della segnalazione

➤ **Segnalazioni effettuate, in via principale, tramite Piattaforma Informatica:**

- l'attività di raccolta e catalogazione è gestita interamente in via informatizzata e si svolge tramite la Piattaforma Informatica;
- al Segnalante viene assegnato un identificativo numerico, che consente la separazione dei dati

personali eventualmente immessi; con tale identificativo numerico sarà possibile inoltre, accedere alla casella per le comunicazioni sicure messa a disposizione sulla Piattaforma Informatica ai fini di seguirne l'andamento e l'iter della segnalazione stessa.

➤ **Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:**

- il Responsabile della gestione della segnalazione formalizza l'incontro con il Segnalante attraverso la redazione di un verbale sottoscritto sia dall'OdV che dal Segnalante, che sarà custodito, unitamente alla documentazione eventualmente allegata, con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante stesso.

9.3 Istruttoria preliminare

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine, il Responsabile della gestione della segnalazione, eventualmente coadiuvato dagli Istruttori, deve effettuare le seguenti attività:

- rilasciare al Segnalante l'**avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni** dalla data di ricezione della stessa;
- condurre un'**indagine** sulla base di quanto riportato nella segnalazione e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione e, ove lo ritenga opportuno, effettuare approfondimenti supplementari.

All'esito dell'istruttoria preliminare, sulla base delle prime risultanze raccolte, l'OdV può:

- **archiviare la segnalazione**, nel caso di:
 - **manifesta infondatezza** della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - **irrilevanza** della segnalazione in ragione del contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto della stessa.
- **effettuare ulteriori approfondimenti**, definendo gli aspetti funzionali allo svolgimento dell'**attività istruttoria**, secondo le modalità dettagliate nel successivo paragrafo.

9.4 Istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse

All'esito dell'istruttoria preliminare, l'OdV, una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, prosegue l'attività istruttoria.

Qualora la segnalazione sia effettuata attraverso la Piattaforma Informatica, il Responsabile, eventualmente coadiuvato dagli Istruttori, può interloquire o scambiare comunicazioni con il Segnalante, nonché richiedere allo stesso integrazioni, laddove necessario, attraverso i meccanismi interni della Piattaforma Informatica.

L'OdV deve fornire un **riscontro** al Segnalante:

- **al termine dell'attività istruttoria**;
- in ogni caso, **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione;

- in mancanza dell'avviso di ricevimento della segnalazione, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nelle ipotesi in cui, all'esito dell'attività istruttoria, emergano sia la fondatezza che la gravità della violazione, l'OdV informa formalmente delle verifiche effettuate e dei relativi esiti, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, i soggetti competenti e, in particolare:

- l'Amministratore Delegato;
- il Consiglio di Amministrazione, laddove la segnalazione riguardi l'Amministratore Delegato.

In seguito, l'Amministratore Delegato, o il Consiglio di Amministrazione ove la segnalazione riguardi l'Amministratore Delegato, valuterà la posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

10. Archiviazione e conservazione delle segnalazioni

➤ **Segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma Informatica:**

- la segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate sulla Piattaforma Informatica;
- le segnalazioni sono conservate separatamente dalle generalità eventualmente immesse dal Segnalante, che rimangono separate e segrete a tutela della riservatezza garantita a norma di legge.

➤ **Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:**

- il verbale avente ad oggetto la segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante.

Si specifica che, in ogni caso, la segnalazione e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e, comunque, **non oltre 5 anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

11. Forme di tutela del Segnalante

Il sistema di protezione previsto dalla normativa vigente, si compone dei seguenti tipi di tutela, come di seguito meglio specificati:

- a) la tutela della riservatezza;
- b) la tutela da eventuali misure ritorsive;
- c) le limitazioni della responsabilità.

Si precisa che non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, non sottoscritti in sede protetta, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali), aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al Segnalante, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto. A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

a) La tutela della riservatezza

L'identità del soggetto che segnala condotte illecite e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa di riferimento.

Al fine di garantire la riservatezza del Segnalante, RealHouse adotta specifici presidi consistenti nell'impiego di strumenti di crittografia per assicurare la segregazione tra il contenuto della segnalazione e i dati del Segnalante.

Inoltre, nell'ambito dell'eventuale **procedimento disciplinare** instaurato a carico del segnalato:

1. **l'identità del Segnalante non può essere rivelata** se i fatti addebitati siano fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. **l'identità del Segnalante può essere rivelata** se i fatti addebitati sono fondati, in tutto o in parte, sulla segnalazione, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - i. il consenso del Segnalante;
 - ii. la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del Segnalante per l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Nell'ipotesi *sub 2*) è dato avviso al Segnalante delle ragioni della rivelazione della sua identità.

La riservatezza del Segnalante viene, altresì, garantita in sede giurisdizionale:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

RealHouse garantisce, altresì, la riservatezza del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

b) La tutela da eventuali misure ritorsive

Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

Per **misura ritorsiva** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che può provocare al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:

- le note di merito negative o le referenze negative;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il Segnalante possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal medesimo. È quindi necessario che il Segnalante fornisca elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione e la lamentata ritorsione.

In ogni caso, per godere della protezione:

1. il Segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano veritiere;
2. la segnalazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una misura ritorsiva in conseguenza di una segnalazione:

- **può darne comunicazione all'ANAC**, la quale effettua i conseguenti accertamenti, eventualmente avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora un soggetto diverso da ANAC sia destinatario di una comunicazione di ritorsione, lo stesso è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione;
- **può agire in giudizio** nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti di RealHouse - qualora la stessa abbia partecipato attivamente alla ritorsione od omesso di impedirla - per ottenere un provvedimento giudiziario finalizzato alla cessazione della misura ritorsiva e/o al ripristino immediato della situazione precedente (a titolo esemplificativo, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento), nonché l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla ritorsione. Inoltre, nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. In tal caso, l'onere di provare che le suddette condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che le ha realizzate.

Oltre al Segnalante, possono comunicare ad ANAC di aver subito misure ritorsive anche i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e i soggetti giuridici nei casi in cui si tratti di enti di proprietà del Segnalante, enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso.

c) le limitazioni della responsabilità

RealHouse garantisce il diritto di segnalare fatti illeciti, rivelando un segreto d'ufficio, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.), divulgando notizie in violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), rivelando o divulgando notizie relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, alle condizioni di seguito elencate:

- il Segnalante, al momento della rivelazione o diffusione delle suddette informazioni, deve agire in presenza di fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse sia necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione deve avere ad oggetto una condotta od omissione vietata, deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla presente Procedura, nonché in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che l'esclusione di responsabilità opera soltanto nel caso in cui l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Qualora non si verificano le suddette condizioni, la rivelazione o divulgazione delle suddette informazioni è fonte di responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante.

In ogni caso, la scriminante non opera nel caso in cui il Segnalante riveli le seguenti informazioni coperte dall'obbligo di segreto in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

12. Sistema sanzionatorio

La mancata osservanza, in tutto o in parte, della presente Procedura comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare da parte delle competenti funzioni di RealHouse, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro applicabili e dal Modello 231, al quale si fa espresso rinvio.

Si evidenzia, inoltre, che la Società prevede una graduazione delle sanzioni applicabili in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione degli illeciti.

I soggetti competenti curano l'effettiva applicazione della sanzione eventualmente irrogata nei confronti del responsabile della violazione.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, l'ANAC può comminare nei confronti del responsabile delle violazioni di seguito descritte le sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate:

- **da euro 10.000 a euro 50.000** quando accerta che:
 - i) sono state commesse ritorsioni;
 - ii) la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- iii) è stato violato l'obbligo di riservatezza.
- **da euro 10.000 a euro 50.000** quando accerta che:
 - i) non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 - ii) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - iii) l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal Decreto;
 - iv) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- **da euro 500 a euro 2500** quando accerta che:
 - i) il Segnalante ha effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

13. Privacy/Dati personali

Nel trattamento dei dati personali presenti nelle segnalazioni, RealHouse si conforma alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016 ("GDPR"), nonché al D. Lgs, n. 196/2003 ss.mm.ii ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si precisa, in ogni caso, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non possono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati.

14. Aggiornamento della Procedura

La presente Procedura e la Piattaforma Informatica saranno oggetto di revisione periodica sia in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata, sia per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento.

L'aggiornamento della presente Procedura, ed il conseguente allineamento della Piattaforma Informatica, deve seguire l'iter gestionale, autorizzativo ed informativo indicato nella tabella inserita nella parte iniziale del documento.